

COMUNE DI
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
(Bologna)

STATUTO

Approvato dal Consiglio comunale con delibere n. 62 del 23/7/1991 e n. 109 del 30/12/1991,
controllata dal CORECO il 2/3/1992, prot. n. 2315
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 134 del 18/12/1992
Modificato dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 27 del 30/3/1994 e n. 36 del 30/5/1994
controllate dal CORECO nella seduta del 27/6/1994 con atto prot. n. 21901
modifiche pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 125 del 28/11/1994
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 02/07/2004 - modifiche pubblicate sul
Bollettino Ufficiale regionale n.76 Parte seconda del 18.08.2004

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- art. 1 - principi fondamentali
- art. 2 - finalità
- art. 3 - funzioni
- art. 4 - sede, stemma e gonfalone

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- CAPO I: Partecipazione in generale
- art. 5 - principio della partecipazione

- CAPO II: Partecipazione politica
- art. 6 - forme associative
 - art. 7 - istanze, petizioni, proposte
 - art. 8 - consultazione popolare
 - art. 9 - difensore civico
 - art. 10 - poteri e funzioni

- CAPO III: Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- art. 11 - principi generali e partecipazione ai procedimenti amministrativa giuridica puntuale

- CAPO IV: L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

- art. 12 - accesso agli atti e alle informazioni
- art. 13 - diritto di informazione
- art. 14 - pubblicità degli atti comunali
- art. 15 - accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune
- art. 16 - accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali
- art. 17 - disciplina transitoria e finale in tema di procedimento accesso e diritto di informazione

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I: Consiglio

- art. 18 - organi di governo
- art. 19 - consiglio
- art. 20 - i consiglieri
- art. 21 - decadenza e dimissioni dei consiglieri
- art. 22 - organizzazione del consiglio
- art. 23 - funzionamento del consiglio
- art. 24 - prima seduta

CAPO II: Sindaco e giunta

- art. 25 - elezione del sindaco, nomina del vice sindaco e degli assessori
- art. 26 - giunta
- art. 27 - composizione della giunta
- art. 28 - funzionamento della giunta e compiti degli assessori
- art. 29 - cessazione dalla carica
- art. 30 - sfiducia. Dimissioni
- art. 31 - sindaco
- art. 32 - vice sindaco

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I: Forme di gestione

- art. 33 - modalità di gestione
- art. 34 - trasparenza nei servizi pubblici

CAPO II: Azienda speciale

- art. 35 - azienda speciale
- art. 36 - statuto dell'azienda

CAPO III: Istituzione e Convenzioni per l'esercizio di servizi sociali

- art. 37 - istituzione
- art. 38 - convenzioni per l'esercizio di servizi sociali

CAPO IV: Altre forme

- art. 39 - concessioni di pubblici servizi
- art. 40 - convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative
- art. 41 - partecipazione a società per azioni

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

- art. 42 - organizzazione degli uffici
- art. 43 - regolamento organico
- art. 44 - tutela per un razionale utilizzo del personale
- art. 45 - funzioni del responsabile di settore
- art. 46 - segretario comunale
- art. 47 - vice segretario
- art. 48 - disciplina transitoria

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

- art. 49 - caratteri del sistema contabile
- art. 50 - gestione finanziaria
- art. 51 - assetto organizzativo per la gestione finanziaria
- art. 52 - il revisore dei conti
- art. 53 - attività di controllo del revisore

NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 54 - unione dei comuni e collaborazione fra enti
- art. 55 - disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti
- art. 56 - sostituzione delle normative abrogate
- art. 51 - denominazioni statutarie
- art. 58 - revisione dello statuto
- art. 59 - Disciplina transitoria delle modifiche conseguenti alla legge 25.3.1993 n. 81

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1. Principi fondamentali

1. Il Comune di Castel Guelfo di Bologna, ente autonomo nell'ambito territoriale della Repubblica e dei principi fissati dalle sue leggi generali, secondo le norme della Costituzione, della legge sulle autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità comunale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

ART. 2. Finalità

1. Il Comune di Castel Guelfo di Bologna esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione alla Repubblica. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona anche nel suo contesto familiare. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune di Castel Guelfo di Bologna si adopera per concorrere a:

- a) valorizzare l'elemento umano come bene fondamentale e principale ricchezza della comunità e a tal fine porre costante attenzione ai valori dei singoli cittadini e della famiglia.
- b) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.
- c) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna.
- d) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico - artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più elevata qualità della vita.
- e) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e della cooperazione.
- f) realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.
- g) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente, alla cultura ed all'attività fisico-motoria e sportiva in tutte le sue forme ed espressioni.

h) promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

3. Il Comune di Castel Guelfo di Bologna, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione democratica, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli comunitari, statali, regionali e provinciali.

4. Nell'esercizio dell'attività di programmazione il Comune assicura la partecipazione alla formazione delle proprie decisioni.

5. Il Comune promuove le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.

6. A tal fine, ciascuno dei due sessi deve di norma essere rappresentato nella misura di almeno un terzo nella nomina dei componenti la giunta comunale, e negli organi collegiali del Comune, nelle designazioni e rappresentanze del Comune, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e negli enti partecipanti.

7. Il Comune é, inoltre, impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale e in tutti i suoi aspetti.

ART. 3. Funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Castel Guelfo di Bologna è titolare di funzioni amministrative proprie; esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli o delegategli dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 4. Sede, stemma e gonfalone

1. La sede del Comune è situata nel capoluogo. Il consiglio e la giunta comunale, in casi eccezionali e per motivate esigenze, nel rispetto della pubblicità della seduta, relativamente alle riunioni consiliari, possono riunirsi anche in sede diversa, nell'ambito comunque del territorio comunale.

2. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione della giunta.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 1

PARTECIPAZIONE IN GENERALE

ART. 5. Principio della partecipazione

1. II Comune di Castel Guelfo di Bologna riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione.

Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello statuto.

3. II Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e veritiera, sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

4. Al fine di concorrere a rendere effettiva la partecipazione all'azione dell'amministrazione, mediante una permanente organizzazione di funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'amministrazione, il consiglio comunale può inoltre ripartire il territorio comunale in circoscrizioni istituendo per ciascuna di esse una consulta di rappresentanti della popolazione residente.

5. II consiglio comunale disciplina con regolamento la composizione e le modalità di nomina dei membri delle consulte da parte del consiglio stesso, anche su eventuale designazione di associazioni che operino stabilmente nell'ambito territoriale del Comune. Sono inoltre disciplinate dal regolamento per le consulte di circoscrizione le modalità del loro funzionamento e le competenze in ordine alla presentazione agli organi comunali di interrogazioni, petizioni o proposte ed ai modi del loro esame da parte degli organi cui sono dirette, nonché in ordine all'esercizio della vigilanza, anche a mezzo di membri appositamente delegati, sui servizi comunali e sulle attività decentrate.

Con le modalità di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il sindaco può delegare un consigliere comunale che non sia membro della giunta ad esercitare nell'ambito della circoscrizione le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi eventualmente decentrati, oltre ad eventuali funzioni di ufficiale di governo.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POLITICA

ART. 6. Forme associative

1. II Comune di Castel Guelfo di Bologna favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base di frazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni e altre forme associative od organizzative senza fine di lucro che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco (una cui sezione è riservata alle organizzazioni di volontariato) periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'amministrazione comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al consiglio comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dalla amministrazione comunale .

3. Le forme associative di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'articolo 8 del presente statuto.

4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività. Il regolamento provvede a disciplinarne la composizione e le attribuzioni dei comitati, in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità.

ART. 7. Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini residenti o comunque operanti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco che provvede ad esaminarla tempestivamente.

3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco che provvede alla sua tempestiva assegnazione all'organo competente.

4. Il sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro trenta giorni, trascorsi i quali, ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.

5. La proposta, sottoscritta da almeno un ventesimo (1/20) degli elettori residenti nel Comune, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del consiglio o della giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. A tal fine, il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti. In ogni caso, la giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.

6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4.

7. la proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. L'amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte. In ogni caso, provvederà ad inoltrare ai capigruppo l'elenco di quelle respinte.

9. L'esercizio di istanze, petizioni e proposte è ulteriormente disciplinato dal regolamento.

ART. 8. Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2. La consultazione può essere promossa dalla giunta comunale, da un quinto dei componenti il consiglio comunale, o da un numero di cittadini residenti non inferiore a un ventesimo (1/20).

3. Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. L'esame da parte del consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al dieci per cento degli aventi diritto.

5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

ART. 9. Difensore civico

1. Il Comune può avvalersi, in forma associata con altri enti locali territoriali e stipulando con gli stessi un'apposita convenzione che dovrà recepire la normativa dettata dal presente statuto, dell'ufficio del difensore civico quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune.

2. Il difensore civico è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico - amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità.

3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato dal consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.

ART. 10. Poteri e funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'amministrazione comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, o di non cittadini, dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

3. Il consiglio comunale, la giunta, gli uffici della amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

4. Il difensore civico invia annualmente al consiglio comunale e alla giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.

5. Il difensore civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

6. Il difensore civico, se nel corso della sua attività, riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto a darne comunicazione al consiglio comunale.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 11. Principi generali e partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale

1. Fermo quanto disposto dalle leggi vigenti e salvo quanto specificamente disposto dai successivi commi, il consiglio e la giunta comunali possono stabilire di volta in volta di attuare forme di partecipazione ai procedimenti per l'emanazione degli atti di loro competenza, nella forma della pubblicazione di proposte di deliberazione o progetti per la raccolta di osservazioni scritte o nella forma di apposite audizioni, determinando di volta in volta i soggetti ammessi alla partecipazione, le modalità ed i termini della stessa.

2. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.

3. Salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad: a) essere ascoltati, se lo richiedono, dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini che già non siano in possesso dell'amministrazione.

4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

5. Ai fini di cui al titolo secondo ed agli altri di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, è responsabile del procedimento il responsabile del settore competente per materia, salve le diverse indicazioni che il sindaco comunichi all'interessato, anche nel corso del procedimento stesso. Qualora gli interessati siano ascoltati direttamente dal sindaco o dall'assessore suo delegato e competente per materia, gli adempimenti di cui al precedente comma 2, lettera a) si intendono assolti con la trasmissione da parte di essi al responsabile del procedimento di comunicazione scritta contenente l'attestazione di aver udito l'interessato, l'indicazione sommaria di quanto esposto dall'interessato e le eventuali considerazioni e valutazioni ritenute opportune.

CAPO IV

L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 12. Accesso agli atti e alle informazioni

1. L'attività del Comune è ispirata ad imparzialità e trasparenza. A tal fine il Comune nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate con regolamento, garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare il regolamento di cui al comma 1: a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, sono quelli che esprimono la determinazione definitiva dell'ufficio competente ad emanare l'atto od a formularne la proposta agli organi competenti .

b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi.

c) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

ART. 13. Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite con regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:

a) l'informazione sugli atti e sulle informazioni detenute dall'ente .

b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie.

c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali.

d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo Stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

ART. 14. Pubblicità degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

a) le deliberazioni comunali.

b) il protocollo predisposto con cadenza mensile, degli atti esterni adottati da organi individuali del Comune.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART. 15. Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

ART. 16. Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

1. Il Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dagli uffici dell'ente e dai suoi organismi strumentali.

2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile dell'ufficio interessato o ad esso inoltrata dall'ufficio cui sia stata presentata. Copia della richiesta deve essere comunicata al sindaco, il quale sotto la sua responsabilità di fronte al consiglio può avocare a sé la determinazione definitiva.

Salvo il caso in cui provveda direttamente il sindaco, la determinazione definitiva è comunicata all'interessato dal responsabile dell'ufficio.

b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

c) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

ART. 17. Disciplina transitoria e finale in tema di procedimento, accesso e diritto di informazione

1. Il Comune emana i regolamenti di cui agli articoli 12, 13 e 16 del presente statuto entro sei mesi dalla entrata in vigore dei regolamenti governativi di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, nelle materie loro demandate, continuano ad applicarsi le norme locali vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili. In ogni caso l'accesso dei cittadini può esercitarsi anche mediante estrazione di copia al puro costo e si esplica per tutti gli atti che vanno pubblicati per intero o in elenco all'albo pretorio secondo quanto previsto dal presente capo .

3. Per quanto non disposto in tema di accesso dallo statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

CONSIGLIO

ART. 18. Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

ART. 19. Consiglio

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.

2. Il consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi, salva la facoltà di disciplinare di volta in volta, con la deliberazione di propria competenza, l'attuazione da parte di altri organi di quanto deliberato, se del caso mediante integrazione o specificazione di criteri di massima stabiliti nelle deliberazioni stesse.

3. Fermo il potere del consiglio di disciplinare e programmare le attività del Comune mediante gli atti previsti o consentiti dalla legge, la mancanza di tali atti, quando essi non siano obbligatori per le leggi che disciplinano le diverse funzioni ed i relativi procedimenti, non impedisce l'esercizio delle competenze degli altri organi per l'attuazione di quanto sia già consentito dal bilancio e dalla legge.

ART. 20. I consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) partecipare alle sedute del consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare.

b) presentare al consiglio proposte relative a oggetti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

c) presentare interrogazioni e mozioni.

d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

e) presentare al sindaco interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo a cui questi, anche tramite gli assessori delegati, risponderà entro trenta giorni nelle forme previste dal regolamento.

3. I consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto dei consiglieri in carica, hanno inoltre facoltà di attivare il controllo dell'organo regionale, nei casi e nelle forme di cui all'articolo 45, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Determinati compiti, in riferimento all'approfondimento, al coordinamento di specifici problemi e di attività possono essere assegnati a uno o più consiglieri dal sindaco.

5. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 21. Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga ad una intera sessione ordinaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del presente statuto, decade.

2. Le dimissioni dalla carica di un consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti gironi dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 22. Organizzazione del consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplina altresì le funzioni della conferenza dei capigruppo. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

3. Il consiglio può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti con funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza del consiglio.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano sull'attività svolta dagli uffici del Comune, nonché dagli enti ed aziende dipendenti, anche mediante attività ispettive nelle forme stabilite dal regolamento.

5. Il consiglio può affidare ad una commissione compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni.

6. Il regolamento del consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

7. Il consiglio e le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco o di assessori, nonché previa comunicazione alla giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti.

Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

ART. 23. Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

2. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del sindaco e negli altri casi previsti dallo statuto, in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. Negli altri periodi il consiglio è convocato in sessione straordinaria per determinazione del sindaco o su richiesta presentata ai sensi del successivo comma. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nel caso di sessione ordinaria e tre giorni prima nel caso di sessione straordinaria.

3. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

5. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese .

6. Il regolamento del consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del consiglio.

7. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, il presente statuto, od il regolamento prevedano maggioranze diverse.

ART. 24. Prima seduta

1. II consiglio è convocato in prima seduta, nei termini previsti dalla legge, al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti.

2. La convocazione è disposta dal sindaco neo eletto che presieda la seduta. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

3. II consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge. Nella stessa seduta il sindaco dà comunicazione al consiglio dei componenti nominati alla carica di assessore, tra cui un vice sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. II consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

4. A questi adempimenti il consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

ART. 25. Elezione del sindaco, nomina del vice sindaco e degli assessori

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta di indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

ART. 26. Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei settori; la giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Nel rispetto dei programmi e delle direttive che il consiglio comunale abbia approvato e salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei responsabili degli uffici dalla legge e dallo statuto, spetta alla giunta anche la determinazione di piani organizzativi, orari, criteri e modalità di gestione delle attività comunali. Spettano inoltre alla giunta gli atti di nomina di impiegati e di approvazione di contratti che siano già determinati in atti del consiglio o a seguito di procedimenti previsti dalla legge, nonché gli altri atti di ordinaria amministrazione di cui all'articolo 32, lettera m) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Alla adozione di delibere di costituzione di organi collegiali composte anche parzialmente da consiglieri comunali, eventualmente con rappresentanza delle minoranze, la giunta provvede previa designazione di tali membri da parte del consiglio. Alla designazione il consiglio procede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente incarico. Trascorso tale termine senza che il consiglio si sia pronunciato, la giunta procede comunque all'adozione dell'atto, sentiti i capigruppo consiliari.

ART. 27. Composizione della giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori fino a 6.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
4. Ai componenti della giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei comuni. Per coloro che sono competenti in materia di urbanistica, edilizia ed opere pubbliche, è vietato altresì l'esercizio dell'attività professionale nelle medesime materie nel territorio amministrato.
5. Non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

ART. 28. Funzionamento della giunta e compiti degli assessori

1. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci .
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.
3. Tenendo conto delle indicazioni approvate dal consiglio ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto, il sindaco determina la ripartizione dei compiti fra gli assessori; di tali determinazioni è data comunicazione al consiglio comunale.

ART. 29. Cessazione dalla carica

1. Decade l'assessore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive della giunta .
2. Le dimissioni di un assessore sono presentate al sindaco il quale, entro venti giorni, provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la nomina di altro assessore in sostituzione del dimissionario.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione. Della revoca e della sostituzione il sindaco dà motivata comunicazione al consiglio, che dovrà essere convocato entro venti giorni.

ART. 30. Sfiducia. Dimissioni

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi .
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito dall'art. 18 della legge 25 marzo 1993 n. 81. Se la mozione viene approvata, gli organi competenti procedono allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi delle leggi vigenti. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
5. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

ART. 31. Sindaco

1. Il sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna. Il sindaco attribuisce con proprio atto le funzioni di messo notificatore al personale dipendente.
2. Il sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.
3. Spetta in ogni caso al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio:

- a) emanare direttive e promuovere conferenze di servizio per l'esercizio delle funzioni comunali;
- b) assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori per la partecipazione alle sue singole sedute;
- c) promuovere ed assistere alle liti, nonché provvedere per la loro conciliazione e transazione;
- d) eseguire gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuovere innanzi all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- e) concludere con i soggetti interessati gli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 al fine di determinare il contenuto discrezionale della proposta di provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
- f) convocare e stabilire l'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;
- g) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento di polizia municipale adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- h) al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, coordinare, eventualmente avvalendosi delle risultanze offerte dall'esperimento di forme di consultazione popolare, l'orario di apertura degli uffici della pubblica amministrazione presenti sul territorio, nonché quello degli esercizi commerciali.

4. Il sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al vice sindaco ed a singoli assessori. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a: convocazione e presidenza del consiglio e della giunta, nomina e revoca di assessori, nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna, presentazione delle dimissioni, nomina, designazione e revoca ai sensi dell'art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 13 comma 1 della legge 25.3.1993, n. 81, di approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Al sindaco è vietato ricoprire incarichi od assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal vice sindaco e, in caso di assenza od impedimento anche del vice sindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età ad

eccezione di quelle connesse con la presidenza delle sedute consiliari che sono affidate residualmente al consigliere anziano.

ART. 32. Vice sindaco

1. Il sindaco nomina il vice sindaco tra i membri della giunta. Il vice sindaco sostituisce il sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

2. Il vice sindaco esercita le funzioni che gli siano conferite ai sensi dell'articolo 31, comma 4.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

FORME DI GESTIONE

ART. 33. Modalità di gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni pubblica, di consorzio con altri enti locali e di convenzione o di accordi di programma con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'articolo 3, commi 4, 5 e 7, e dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. la proposta di delibera consiliare di assunzione del servizio locale e di determinazione della forma di gestione deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti.

c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali che saranno da preferire; a tal fine la deliberazione di assunzione del servizio pubblico locale dovrà in particolare indicare le ragioni che eventualmente impediscano la gestione in forma consortile o la gestione in collaborazione con altri enti locali attraverso convenzioni o, nel caso di interventi con obiettivo limitato, attraverso ad accordi di programma.

d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

3. la proposta di delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi.

b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale.

c) i motivi che rendano preferibile la gestione dei servizi sociali tramite istituzione.

d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni ed i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata.

f) le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipino enti diversi dai consorzi già istituiti.

4. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano in quanto compatibili le medesime modalità dettate dal presente articolo 33 del presente statuto.

ART. 34. Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con il regolamento della disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II

AZIENDA SPECIALE

ART. 35. Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali o partecipare a consorzi .
2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 36. Statuto dell'azienda

1. la delibera del consiglio comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda.
2. II consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, incluso il presidente, nominati dal sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.
3. Lo statuto dell'azienda disciplina le funzioni degli organi dell'azienda dettando norme per assicurare l'attuazione dei programmi dell'amministrazione comunale da parte degli organi dell'azienda, dettando apposite norme sulla partecipazione dell'azienda a società di capitali, prevedendo le ipotesi di revoca degli organi di amministrazione, deliberata dal consiglio comunale, ed altresì disciplinando le modalità di vigilanza sulle loro attività e sistemi di controlli interni sulla gestione e prevedendo i modi di partecipazione del consiglio di amministrazione delle aziende alla formazione degli atti fondamentali di gestione da riservarsi al Comune.

CAPO III

ISTITUZIONE E CONVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI

ART. 37. Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2. La delibera del consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la giunta e il consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzione. Con apposito regolamento il consiglio comunale disciplina la composizione e le funzioni del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore dell'istituzione, detta eventuali norme speciali per l'assunzione dei dipendenti comunali destinati al servizio nell'istituzione e per le modalità di svolgimento del loro servizio ed i modi di utilizzazione della collaborazione delle organizzazioni del volontariato, disciplina i rapporti con gli organi comunali, la vigilanza sulle attività dell'istituzione e le modalità di gestione finanziaria e contabile secondo criteri di autonomia di bilancio, anche garantendo alle istituzioni entrate proprie relativamente alle tariffe dei servizi da esse gestiti.

3. Gli amministratori delle istituzioni sono nominati e revocati dal sindaco.

4. Il direttore, che può essere scelto anche fra i dipendenti del Comune, è nominato dal sindaco.

ART. 38. Convenzioni per l'esercizio di servizi sociali.

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente articolo 37 del presente statuto il Comune può inoltre stipulare convenzioni con altri comuni al fine di regolare lo svolgimento delle attività o di avvalersi dei loro servizi, sia per sopperire a temporanee esigenze che per organizzare permanentemente i servizi stessi secondo ambiti territoriali o con riferimento ad utenze adeguate alla qualità dei servizi, agli investimenti che essi richiedono o per altre specifiche ragioni di efficienza.

2. Le convenzioni per la gestione dei servizi fuori dell'ambito del territorio comunale od a favore della popolazione di altri comuni debbono disciplinare il concorso degli enti convenzionati agli oneri di produzione dei servizi stessi secondo parametri prestabiliti e adeguabili, diretti alla oggettiva e proporzionale ripartizione degli oneri e prevedere modalità di accertamento e garanzia dell'adempimento delle obbligazioni a carico degli enti convenzionati per le contribuzioni periodicamente dovute, sia finanziarie che per altre prestazioni di comando di personale, di messa a disposizione di beni strumentali o fornitura di servizi necessari per la gestione delle attività; a tal fine le convenzioni debbono prevedere il diritto del Comune di sospendere le prestazioni o di recedere dalla convenzione.

CAPO IV

ALTRE FORME

ART. 39. Concessioni di pubblici servizi

1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo non superiore a trenta anni, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

ART. 40. Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative

1. Per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative che richiedano speciali competenze professionali o dotazioni di mezzi speciali, il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali ai sensi dell'articolo 24 legge n. 142 del 1990.

2. Con apposito regolamento il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio comune convenzionato delle funzioni proprie dei responsabili di ufficio secondo il presente statuto, per quanto concerne le attività svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono derogare al regolamento comunale, né limitare il potere comunale di variarlo.

3. Alle convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 38, comma 2, del presente statuto.

ART. 41 Partecipazione a società per azioni

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni per la gestione di un servizio pubblico locale.

2. La deliberazione consiliare, oltre agli elementi indicati nell'articolo 33, commi 2 e 3 lettera d) del presente statuto, deve recare allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società cui è affidata la gestione del servizio.

3. La partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici locali, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azioni privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale.

4. Il Comune non può costituire società a partecipazione totalitaria comunale né divenire, successivamente alla loro costituzione, unico azionista.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART. 42. Organizzazione degli uffici

1. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente e che non sono affidate alle istituzioni o alle aziende speciali sono svolte attraverso uffici raggruppati in settori adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

2. I settori sono affidati alla responsabilità di dipendenti in possesso di idonea qualifica, che coordinano lo svolgimento delle attività interne e compiono gli atti esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza degli uffici o propongono agli organi comunali elettivi od ai responsabili degli altri settori gli atti che non siano di loro competenza.

ART. 43. Regolamento organico

1. I settori e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinati dal regolamento organico, il quale determina le dotazioni di personale di ciascun ufficio, i compiti dei dipendenti e le funzioni dei responsabili dei diversi settori.

ART. 44. Tutela per un razionale utilizzo del personale

1. Al fine di tutelare la miglior utilizzazione del personale ed il coordinamento tra la disciplina dell'organizzazione degli uffici e quella derivante degli accordi sindacali, dopo il rinnovo di ogni accordo sindacale nazionale e l'entrata in vigore della disciplina da esso determinata, il sindaco promuove apposite consultazioni con le rappresentanze sindacali dei dipendenti dell'ente al fine di individuare eventuali necessità di adeguamento del regolamento organico, per aspetti e materie che non siano rimesse alla contrattazione decentrata.

2. Le risultanze delle consultazioni di cui al precedente comma 1, sono sottoposte dal sindaco al consiglio comunale con una proposta di determinazione della giunta.

ART. 45. Funzioni del responsabile di settore

1. Al responsabile di settore spetta:

a) la responsabilità del buon andamento del proprio settore, ivi compresa la ripartizione dei carichi di lavoro ed il controllo in ordine all'osservanza dei doveri di ufficio da parte del personale addetto.

- b) la formulazione di proposte di deliberazioni o di altre determinazioni che essi ritengano opportune in relazione ai compiti propri del loro settore.
- c) l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni che interessano il proprio settore e, per il responsabile di ragioneria, l'espressione del parere di regolarità contabile.
- d) la presidenza, su delega del segretario comunale, delle commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle procedure di appalto per le materie ricadenti nel proprio settore.
- e) il rilascio di ogni ricevuta o analoga dichiarazione per gli atti presentati agli uffici del proprio settore.

2. Salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune, possono essere attribuite dai regolamenti comunali ai responsabili dei settori il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relative a dati e fatti raccolti, registrati o accertati dal Comune o ad atti emanati dagli uffici del loro settore.

ART. 46. Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo Stato giuridico, ruolo e funzioni, assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei servizi, sovrintendendo alle funzioni dei responsabili dei settori e coordinandone l'attività. In particolare sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta e a tal fine individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici comunali competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei settori competenti per materia e curando l'informazione a ogni altro ufficio interessato. A tal fine convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro e diramare istruzioni e circolari.

2. Coadiuvando il sindaco nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività comunali, ed a tal fine compie indagini e verifiche, informando il sindaco sull'andamento delle attività degli uffici; segnala eventuali difficoltà o ritardi e carenze di mezzi o personale e propone gli interventi conseguenti.

3. Il segretario comunale inoltre:

- a) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al sindaco.
- b) presiede le commissioni di gara e di concorso nelle quali si avvale dell'assistenza di un impiegato con funzioni di segretario verbalizzante, con possibilità di delega ai responsabili di settore.
- c) stipula con la possibilità di delega al responsabile del settore competente per materia, i contratti salvo il caso in cui esercita la funzione di ufficiale rogante, nel qual caso la stipula spetta al sindaco o suo delegato.

4. Può rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, i contratti di alienazione, acquisti, somministrazione ed appalti di opere.

5. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne; esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze agli organi elettivi; esprime i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 47. Vice Segretario

1. Con il regolamento organico può essere istituito un posto di vice segretario con compiti di ausilio del segretario comunale anche per settori di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di vice segretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di settore.

2. In caso di vacanza, impedimento o assenza del segretario comunale il vice segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

ART. 48. Disciplina transitoria

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2, sino all'entrata in vigore delle norme di regolamento da emanarsi per l'attuazione del presente titolo, restano in vigore le norme vigenti che disciplinano i compiti, le funzioni e le attività degli organi, degli uffici e del personale comunale.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente titolo, le funzioni di presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sono svolte dal segretario comunale.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 49. Caratteri del sistema contabile

1. In attesa che ai sensi dell'articolo 59, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo Stato disciplini organicamente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, l'attività finanziaria del Comune si svolge in conformità alle vigenti disposizioni statali, ai principi della contabilità pubblica e alle norme del presente statuto.

2. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio - economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

3. L'ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il pareggio finanziario.

Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento.

4. Il bilancio è approvato a maggioranza dei consiglieri in carica. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare, sia che aumentino le spese o riducano le entrate, i modi per mantenere il pareggio di bilancio. Sono comunque riservate alla giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva .

ART. 50. Gestione finanziaria

1. Per conseguire il tempestivo svolgimento della attività finanziaria, il regolamento di contabilità consente, prima del formale riaccertamento dei residui, di apportare variazioni compensative all'interno del relativo conto e garantisce continuità alla gestione complessiva.

2. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi, ed agli effetti, dell'articolo 55, comma 5, della legge n. 142 del 1990.

3. L'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria ha ad oggetto la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati nonché la compatibilità dell'impegno alla luce del mantenimento del pareggio finanziario del bilancio di corso di gestione.

4. Le delibere di spesa del consiglio e della giunta sono adottate previo parere di regolarità contabile e sono sottoposte alla registrazione del relativo impegno da parte della ragioneria ai sensi dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro cui va svolto il controllo della ragioneria sugli atti di impegno e vanno rese le attestazioni di copertura ed i pareri di regolarità contabile.

ART. 51. Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il consiglio o la giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso nell'esercizio e stabiliscono i tempi e modi del loro svolgimento, dettando le relative direttive; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.

2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, sono comunque di competenza della giunta l'assunzione di personale in conformità alla pianta organica e la concessione di sussidi finanziari.

3. I responsabili dei settori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla giunta le loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse.

4. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma 1, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla giunta o dai responsabili dei settori competenti secondo quanto stabilito dal precedente titolo sugli uffici ed il personale, rispettivamente in attuazione di quanto stabilito dal consiglio o dalla giunta. A tal fine la giunta o i responsabili dei settori provvedono alla assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente assegnate.

5. Le somme iscritte in bilancio, che la giunta o il consiglio non abbiano già destinato a specifiche iniziative ai sensi dei commi precedenti, sono impiegate, e direttamente impegnate, da tali organi secondo le rispettive competenze.

ART. 52. Il revisore dei conti

1. Il consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.

2. Le proposte di scelta dei revisori non possono essere discusse e deliberate dal consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.

3. Il consiglio comunale pronunzia la decadenza del revisore che risulti inadempiente agli obblighi del suo mandato: la decadenza è disposta nel caso in cui il consiglio comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida.

4. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare ha la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria. Il revisore, se invitato, può partecipare alle sedute del consiglio e della giunta .

ART. 53. Attività di controllo del revisore

1. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre, e trasmettere al consiglio, i seguenti atti: un parere sul progetto del bilancio finanziario e degli altri strumenti di previsione contabile e su i relativi allegati; relazioni trimestrali sull'andamento della gestione; una relazione alla proposta di conto consuntivo. Tali atti, per la parte concernente le istituzioni, sono trasmessi anche ai rispettivi consigli di amministrazione.

2. Nel parere sul bilancio, e sugli altri strumenti previsionali, il revisore, anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate, valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni. In particolare attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti al bilancio.

3. Attraverso le relazioni, il revisore illustra l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario ed al conseguimento dei risultati indicati negli atti previsionali. Inoltre, il revisore espone le conclusioni a cui è pervenuto a seguito dell'esame compiuto sulle attestazioni di copertura, sui pareri di regolarità tecnica e contabile e sugli atti adottati in difformità da essi, sulle variazioni apportate dalla giunta al bilancio, su i titoli di spesa eccedenti l'originario atto di impegno, sulle perizie di variata distribuzione della spesa e su quelle suppletive, sull'operato degli agenti contabili e dei funzionari delegati, sulla tenuta delle scritture da parte della ragioneria e sul modo in cui ha svolto il controllo degli atti di spesa.

4. Nella relazione al conto consuntivo, il revisore certifica l'esatta rappresentazione dei risultati finanziari della gestione e riassume le relazioni con riguardo ai rilievi più ricorrenti ed al seguito che essi hanno trovato presso l'amministrazione. La relazione illustra inoltre i risultati raggiunti in termini di efficienza, produttività ed economicità dell'attività svolta nell'esercizio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54. Unione dei comuni e collaborazione tra enti

1. In attuazione del principio della cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Per particolari esigenze non altrimenti ovviabili, il comune, con apposita deliberazione della giunta, può avvalersi della collaborazione di personale alle dipendenze di altro ente pubblico locale.

Le prestazioni, le cui modalità esecutive dovranno sempre essere concordate con l'amministrazione di appartenenza, non potranno, di norma, eccedere la durata di un anno.

3. Con deliberazione di giunta il Comune di Castel Guelfo di Bologna, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà autorizzare propri dipendenti a prestare opera retribuita presso altri enti pubblici locali per periodi determinati.

4. Salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle leggi vigenti, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative che richiedano speciali competenze professionali o dotazioni di mezzi speciali, il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Con apposito regolamento il Comune disciplina, secondo i principi stabiliti dal presente statuto, l'esercizio delle funzioni di gestione da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato per quanto concerne le attività svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono derogare al regolamento comunale, né limitare il potere comunale di variarlo.

ART. 55. Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 56. Sostituzione delle normative abrogate

1. Al fine di evitare il verificarsi di eventuali lacune normative nel periodo compreso tra l'approvazione del presente statuto e l'approvazione dei regolamenti previsti per l'attuazione del medesimo, il disposto dell'articolo 59, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 deve intendersi comprensivo anche dell'adozione delle norme regolamentari limitatamente alle ipotesi in cui il regolamento sia necessario per l'effettiva applicazione di specifiche statutarie.

ART. 57. Denominazioni statutarie

1. Ai termini e alle denominazioni utilizzate nella presente normativa va attribuito il significato tratto dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

ART. 58. Revisione dello statuto

1. Nei primi cinque anni di vigenza del presente statuto e con cadenza annuale, il sindaco è tenuto a relazionare in consiglio sull'andamento della sua attuazione.
2. Le variazioni delle disposizioni dello statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione dello statuto oppure di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello stesso ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.
4. E' esclusa ogni revisione prima che siano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o della sua ultima modifica.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio, sulla base di una relazione del sindaco, valuta in apposita seduta lo Stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo.
6. Ai fini di cui al comma 5, il sindaco può incaricare stabilmente un membro del consiglio di verificare l'andamento dell'attuazione dello statuto, conferendogli adeguati poteri.

ART. 59. Disciplina transitoria delle modifiche conseguenti alla legge 25.03.1993 n. 81.

1. Le modifiche apportate al presente statuto con gli atti consiliari n. 27 in seduta 30 marzo 1994, e n. 36 in seduta 30 maggio 1994, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al capo secondo della Legge 25.03.1993 n. 81 sono applicabili a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge medesima.